

Art. 7. La notificazione delle domande e delle decisioni verrà eseguita a cura della Giunta nei modi e termini che essa stabilirà caso per caso, secondo le circostanze ed il numero delle parti interessate.

Art. 8. Non più tardi del 30 giugno 1908, il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di Legge, per dare organico e stabile assetto agli usi civici.

Art. 9. I giudizi possessori pendenti avanti al pretore al momento della promulgazione della presente Legge, verranno deferiti alle Giunte di arbitri, che li definiranno secondo le norme dell'art. 4 della presente Legge.

1213. Decreto Luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053
Affrancazione degli usi civici

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Letta la Legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari in caso di guerra;

Viste le Leggi 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza) e 2 luglio 1891, n. 381, riunite in testo unico col RD 3 agosto 1891, n. 510, 4 agosto 1894, n. 397 e 8 marzo 1908, n. 76;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro di grazia e giustizia

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dal giorno della pubblicazione del presente Decreto e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, la sospensione delle leggi sulle affrancazioni degli usi civici, di cui all'art. 1 della Legge 8 marzo 1908, n. 76, non è applicabile alle affrancazioni, concordate fra gli interessati, con l'assegnazione agli utenti di una parte del fondo, o di tutto il fondo o di una quota maggiore di quella dovuta in corrispettivo degli usi civici affrancati quando, avuto riguardo alle speciali condizioni dei luoghi, ciò sia utile alla popolazione di un Comune o di parte di esso o di una Università od Associazione agraria.

Nei casi di affrancazione con l'assegnazione agli utenti di tutto il fondo o di una quota maggiore di quella dovuta in corrispettivo degli usi civici affrancati, spet-

terà al proprietario un annuo canone, per il quale è applicabile il privilegio di che al n. 2 dell'art. 1958 Codice civile.

Art. 2. L'affrancazione con le relative condizioni è deliberata dagli enti costituiti in virtù della Legge 4 agosto 1894, n. 397, in conformità dei loro statuti, e, in ogni caso, colla maggioranza non inferiore a tre quarti dei votanti. L'affrancazione stessa, stipulata dalle parti, deve essere approvata con decreto del Ministro di agricoltura, su conforme parere motivato della Giunta d'arbitri.

La Giunta d'arbitri emetterà il suo parere nel più breve termine, eseguite le indagini che riterrà necessarie.

12.14. Decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142

Abrogazione e sostituzione del Decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio

Articolo unico. Il Decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, portante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio, è abrogato ed è sostituito col seguente:

Art. 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e gli Istituti di credito agrario e cooperativo, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi, regolamenti e statuti, sono autorizzati singolarmente o riuniti in consorzio, a concedere mutui agli enti agrari del Lazio per l'acquisto di terreni, pagamento di capitali e di canoni, affrancazioni, e sui maggiori valori acquisiti dai beni degli enti stessi in conseguenza di miglioramenti fondiari ed agrari.

Gli Istituti medesimi potranno anche effettuare anticipazioni per l'esecuzione dei miglioramenti anzidetti in base a certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dal Ministero di agricoltura.

Art. 2. L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è inoltre autorizzato a costituire depositi cauzionali e a fare credito agli enti agrari di cui sopra, per fornir loro i mezzi necessari per la conduzione dei terreni e l'ordinaria coltivazione di essi.

Art. 3. A garanzia dei mutui di cui all'art. 1, gli enti agrari del Lazio rilasceranno agli Istituti sovventori regolare delegazione sull'esattore che riscuote tutte le entrate